

**Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto Corte di Cassazione, Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 18030 del 23/06/2023 (Rv. 668331 - 01)**

Recesso senza preavviso dell'impresa preponente - Condizioni - Causa di improseguibilità del rapporto - Ammissibilità - Clausola risolutiva espressa - Presupposti di validità - Accertamento giudiziale - Inadempimento integrante giusta causa di recesso - Necessità - Parametri valutativi.

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18030 del 23/06/2023 (Rv. 668331 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_1751, Cod_Civ_art_2118,
Cod_Civ_art_2119